

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO PER
L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI
IN ECONOMIA**

Adottato con deliberazione C.C. n° 62 del 31/07/2001

INDICE

ART.1	OGGETTO
ART.2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI CHE POSSONO EFFETTUARSI IN ECONOMIA
ART.3	MODALITA' DI ESECUZIONE
ART.4	ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
ART.5	ESECUZIONE PER COTTIMI FIDUCIARI
ART.6	MODALITA' ESECUZIONE SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
ART.7	MODALITA' PER L'ESECUZIONE DI SPESE PER COTTIMO FIDUCIARIO
ART.8	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART.9	CONTENUTO CONTRATTI – FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO
ART.10	PIANI DI SICUREZZA
ART.11	GARANZIE
ART.12	CONTABILITA' DELLE SPESE IN ECONOMIA
ART.13	VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE IN ECONOMIA
ART.14	PROVVEDIMENTI DI URGENZA
ART.15	SCELTA DEL CONTRAENTE
ART.16	ENTRATA IN VIGORE

ART.1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione, da parte del Comune, di spese per lavori in economia in applicazione delle contenute nel Capo I Sezione quarta e Capo III del DPR n° 554 del 21/12/1999 " Regolamento d'attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n°109 e successive modificazioni ed integrazioni" nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in leggi statali e regionali.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese per lavori in economia effettuate dal Comune nei limiti d'importo stabiliti dall'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n° 104 e successive modificazioni.

ART.2 DESIGNAZIONE DEI LAVORI CHE POSSONO EFFETTUARSI IN ECONOMIA

1. Possono effettuarsi in economia (amministrazione diretta, cottimo) nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) esecuzione di lavori pubblici comprendenti quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla realizzazione di opere pubbliche di non rilevante complessità;
 - b) lavori da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
 - c) esecuzione di lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza.
2. I lavori eseguibili in economia sono altresì individuati, oltre a quanto previsto nel comma 1, nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - ✧ manutenzione e riparazione d'opere o d'impianti d'importo non superiore a 50.000 Euro;
 - ✧ interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - ✧ lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - ✧ lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - ✧ completamento d'opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
3. Si può far ricorso ai lavori in economia in quei casi in cui, per le caratteristiche dell'oggetto del contratto si riveli irrealizzabile o antieconomico o nocivo il ricorso alle normali procedure di gara, se rapportati alla qualità della prestazione, alle sue modalità d'esecuzione, alla limitatezza del servizio nel tempo, e all'esiguità della spesa.
4. **Comma annullato dal Comitato Regionale di controllo con decisione n°9 del 22/08/2001.**

5. Il programma o elenco annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

7. A titolo puramente esemplificativo i lavori eseguibili con procedure semplificate possono essere i seguenti:

- ✧ lavori per interventi di manutenzione e/o riparazione d'opere attinenti l'edilizia in genere, impianti tecnologici, impianti sportivi, cimiteri, strade e parcheggi, idraulica, lavori e interventi su strade, marciapiedi, aree a verde, piantumazioni, recinzioni, arredo urbano;
- ✧ lavori di riparazione, adattamento e manutenzione d'opere e di locali, con relativi impianti, infissi e manufatti;
- ✧ lavori di qualsiasi natura per la quale siano state esperiti infruttuosamente le procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione;
- ✧ lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei medesimi e alla salute pubblica;
- ✧ interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- ✧ spese per verifiche e consulenze, rilievi topografici, collaudi statici, verifiche statiche, collaudi d'opere d'urbanizzazione, progetti d'impianti di piccola entità, indagini e studi strutturali, indagini e studi geologici, coordinamento per la sicurezza, documentazione cartografica, pratiche catastali, nonché spese per servizi vari per perizie, stime, valutazioni, revisioni contabili;
- ✧ lavori e prestazioni per la manutenzione e la sistemazione delle strade, per l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, per le riparazioni urgenti d'infrastrutture e d'opere di protezione, nonché per l'alimentazione della scorta di materiale di più comune impiego;
- ✧ installazione, manutenzione e riparazione d'attrezzature tecniche e scientifiche, d'impianti in genere compresi telefonici, radiotelegrafici, televisivi, mezzi d'amplificazione e diffusione sonora.

ART.3 MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguite con i seguenti sistemi:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;

ART.4 ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per lavori per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun imprenditore.

2. I lavori sono eseguiti con il personale dipendente del Comune, o comunque all'occasione assunto, impiegando materiali e mazzi di proprietà o in uso del Comune stesso.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a 50.000 ECU.

ART.5
ESECUZIONE PER COTTIMI FIDUCIARI

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per i lavori per l'esecuzione dei quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono il lavoro, la fornitura o il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Con il sistema del cottimo fiduciario il funzionamento del Procedimento stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia che siano in grado di portare a termine un lavoro nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'Amministrazione comunale.
3. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante e descritte nell'articolo 2.
Per lavori d'importo fino a 20.000 EURO si può procedere mediante affidamento diretto.
Per lavori il cui importo è maggiore a 20.000 EURO si procede all'affidamento previo esperimento di gara informale a cui devono essere invitate almeno 5 ditte.
4. I lavori assunti per cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore a 200.000 EURO.

ART.6
MODALITA' ESECUZIONE SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura: il funzionario responsabile del Procedimento provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale e/o derivanti dal P.E.G.
Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori lo stesso funzionario utilizza il personale già in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa.
Per quanto concerne gli acquisti, il medesimo funzionario dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice richiedendo, se del caso, apposti preventivi a ditte specializzate nel settore.
2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti in base a buoni di ordinazione firmati dal responsabile del procedimento. Detti buoni devono poi essere restituiti all'ufficio a corredo della regolare fattura.

ART.7
MODALITA' PER L'ESECUZIONE DI SPESE PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. Per l'effettuazione delle spese in con il sistema del cottimo fiduciario viene osservata la seguente procedura: il funzionamento responsabile del Procedimento provvede a stabilire sotto la sua responsabilità accordi con persone o ditte di fiducia per lavori nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunali e/o derivati dal P.E.G.. Nella stipula dei predetti accordi il funzionamento responsabile avrà cura di valutare la congruità dei prezzi pattuiti con la ditta appaltatrice richiedendo, se del caso, preventivi di spesa anche ad altre ditte.
E' consentita la trattativa diretta con un solo soggetto o impresa per lavori d'importo non superiore a 20.000 EURO (art.5, comma 3).

2. Per l'effettuazione di spese per cottimi fiduciari d'importo superiore a 20.000 EURO il funzionario responsabile del servizio, prima di procedere all'affidamento, provvede a redigere corretta perizia estimativa al quale sono allegati gli eventuali elaborati tecnici di rito. Tale documentazione viene sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale. Segue la procedura della gara informale mediante invito di almeno 5 Imprese.

4. E' fatto salvo, comunque, il possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di capacità tecnica previsti della vigenti disposizioni di legge.

ART.8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nelle procedure concernenti l'esecuzione delle spese in economia, il tecnico Comune incaricato della Direzione Lavori assume le funzioni del responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

ART.9 CONTENUTO CONTRATTI DI COTTIMO – FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quella a corpo e gli eventuali costi della sicurezza;
- c) le condizioni d'esecuzione;
- d) il termine d'ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo;
- g) la facoltà che si riserva l'Amministrazione di provvedere d'ufficio, con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denuncia, il contratto qualora egli manchi agli obblighi assunti.

2. Il contratto di cottimo si ritiene perfezionato al momento della sottoscrizione dell'atto di cottimo da parte del Responsabile del Procedimento e dell'impresa.

ART.10 PIANI DI SICUREZZA

1. Per contratti di cottimo fiduciario di cui gli articoli 8, comma 2 e 9, comma 2, il piano di sicurezza previsto dall'articolo 31 della legge 18 novembre 1998, n 415, sarà depositato a cura dell'appaltatore.

2. L'amministrazione potrà, se ritenuto opportuno, predisporre un proprio piano di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 del D.L.gs 494/96 e successive modifiche e aggiornamenti.

ART.11 GARANZIE

1. Le ditte esecutrici dei lavori in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo

fiduciario. L'esecutore dei lavori è invece obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui al terzo comma della legge 109/94 e succ. mod. e integrazioni.

2. Il Responsabile del Procedimento può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio, l'obbligo della costituzione della garanzia fideiussoria da parte dell'esecutrice.

3. L'ammontare della garanzia fideiussoria viene stabilito nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori e delle forniture affidate.

ART.12 CONTABILITA' DELLE SPESE IN ECONOMIA

1. Le spese eseguite in economia sono contabilizzate:

a) per il sistema d'amministrazione diretta con semplici registrazioni effettuate a cura del tecnico incaricato del servizio circa le provviste occorse, i mezzi d'opera e i nodi;

b) i lavori eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario dovranno essere contabilizzati con le procedure usuali, tranne i casi in cui non vi è aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale e non sono previsti pagamenti in acconto.

2. In ogni caso, il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere apposito rendiconto finale delle spese sostenute unitamente ad una dichiarazione con la quale si attesti la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture o dei lavori eseguiti.

ART.13 VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE IN ECONOMIA

1. Ove, durante l'esecuzione delle spese in economia, si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa, il responsabile del Procedimento dovrà presentare una perizia suppletiva per chiedere alla Giunta l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza della spesa. Eventuali nuovi prezzi saranno determinati raggugliandoli ad altri previsti nella perizia-progetto per lavori similari oppure ricavandoli da nuove analisi;

2. In nessun caso la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.

3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 EURO.

ART.14 PROVVEDIMENTI DI URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, vale quanto disposto dagli articoli 146 e 147 del DPR n 554 del 21/12/1999.

ART.15 SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito

ART16

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità dell'articolo 134 del Dlg n 267/00.